



Milano, data del protocollo

Direzione Sanitaria

Protocollo n:

Rif. Foglio n: del

Allegati

Ai Presidenti
Comitati CRI Lombardia
E p.c.
Al Presidente regionale
Al Direttore Regionale

LORO SEDI

Oggetto: applicazione DGR 3542/2012 e DGR
893/2010 – Trasporti sanitari e sanitari semplici

In seguito alle richieste di chiarimenti pervenute, anche in seguito all'emanazione della O.P. 83/2013 che modifica in parte il Testo Unico CRI, ritengo opportuno puntualizzare quanto previsto dalla DGR 3542/2012 e dalla DGR 893/2010 che normano i servizi in oggetto:

- Trasporto Sanitario Semplice (TSS):** “trasporto di persone che in assenza di bisogno di assistenza sanitaria specifica durante il trasferimento, necessitano di **accompagnamento** protetto **presso strutture sanitarie** e socio sanitarie (**esempio dializzati**). Rientra nella tipologia qualsiasi altro trasporto con autoambulanza richiesto dal cittadino”
- Trasporto Sanitario (TS):** “trasporto di pazienti tra strutture sanitarie di ricovero e cura, ovvero all'interno delle medesime (inter ed intra ospedaliero, da ospedali dal domicilio) per questo tipo di trasporto il personale sanitario è messo a disposizione dalle aziende ospedaliere che dispongono il trasporto
- Sono esclusi** dall'applicazione delle DGR in oggetto i **servizi di trasporto ad uso sociale e socio assistenziale** gestiti dagli enti locali, e comunque **tutti i trasporti che esulano dall' ambito sanitario e sanitario semplice.**

Entrambe le DGR indicano in **75 anni** l'età massima degli addetti a tali servizi, fissando però a **70 anni** il limite per gli autisti di ambulanza; Pertanto il personale impiegato deve rispettare le seguenti età massime:

- TSS svolto con autovettura o furgone finestrato:** sia l'accompagnatore che l'autista non devono superare i **75 anni**
- TSS svolto con autoambulanza:** l'accompagnatore non deve superare i **75 anni** mentre l'autista non deve superare i **70 anni**
- TS:** l'accompagnatore non deve superare i **75 anni** mentre l'autista non deve superare i **70 anni**

Per quanto riguarda i limiti di età per gli addetti ai servizi di accompagnamento di natura sociale e socio assistenziale, esclusi dalla normativa regionale, rimangono validi i limiti previsti dai regolamenti CRI e, per quanto riguarda gli autisti, quelli fissati dalla recente O.P. 83/2013

In relazione ai percorsi formativi del personale ricordo ancora che la frequenza del corso TSS di 16 ore abilita **esclusivamente al TSS effettuato con autovettura o furgone finestrato**; nel caso venga utilizzata un'autoambulanza la formazione necessaria è quella prevista per i TS (42 ore)

Rimango a disposizione per ulteriori chiarimenti ed invio i migliori saluti.

IL DIRETTORE SANITARIO
Dr. Maurizio Bossi